

Sentenza della Corte di giustizia Ce sulla registrazione del “marchio olfattivo”

Con la sentenza del 12 dicembre 2002 (causa C-273/00 – *Ralf Sieckmann* , il cui testo è disponibile sul sito internet dell'[Unione europea](#)), la Corte di giustizia ha negato la registrazione del “marchio olfattivo”.

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/104 Ce sui marchi d'impresa, possono essere registrati tutti i segni riproducibili graficamente e adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Pertanto la condicio sine qua non per la registrabilità del marchio è la sua capacità di essere rappresentato graficamente e in modo completo, costante, certo, inequivoco e oggettivo.

Sulla base di tale considerazione, la Corte non consente la registrazione di un “marchio olfattivo”, ritenendo ogni forma di descrizione dell'odore inadatta a rappresentarlo. In particolare la Corte specifica che la formula chimica indica la struttura della sostanza e non il suo odore; che la mera descrizione verbale dell'odore contiene fattori soggettivi; e che il deposito di un campione non è sufficientemente stabile e durevole.